

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 7 settembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008 e del 11 dicembre 2008¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 18

**Convenzione addizionale «Ginevra»
al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)**

In deroga agli art. 8, 23 cpv. 2 lett. b, 24 cpv. 2 e 60 cpv. 2 del CNM, nel Cantone di Ginevra sono applicabili le seguenti disposizioni:

Art. 1 Disposizioni materiali

¹ **Pausa:** per tutto l'anno, durante la mattina, è concessa una pausa obbligatoria di 15 minuti dal lavoro.

- a. **La pausa non viene calcolata nel tempo di lavoro effettivo.**
- b. **È retribuita nella percentuale del 2,9 % del salario lordo mensile, in base al conteggio AVS (13^a mensilità e ferie non incluse) ed è soggetta ai contributi sociali.**
- c. **Il suo ammontare deve essere specificato separatamente nella busta paga.**
- d. **Il lavoratore non è autorizzato a lasciare il cantiere durante questo lasso di tempo.**

² **Sul territorio del Cantone di Ginevra, l'indennità forfetaria giornaliera per le spese di viaggio e il pranzo ammonta a 21.60 franchi.**

¹ FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2004 2265, 2005 1975 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009 7945

3 Categorie salariali

- a. **I macchinisti I (conducenti di piccoli macchinari, conducenti di macchine per movimento terra fino a 6 tonnellate, gruisti di gru leggere) rientrano nella retribuzione salariale minima B, aumentata del 5 % (classe B1: 5267/29.90 franchi), indipendentemente dall'attività svolta.**
- b. **I macchinisti II (conducenti di macchine per movimento terra a partire da 6 tonnellate, autisti) rientrano nella retribuzione salariale minima della classe A.**
- c. **I gruisti in possesso di certificato di formazione di gruista o attestato equivalente rientrano nella classe Q.**

4 Giorni festivi e chiusura generale dei cantieri

- a. **Ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 del CNM, i lavoratori hanno diritto a un'indennità per perdita di guadagno per i 9 giorni festivi seguenti:**
 1. **gennaio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Digiuno ginevrino, Natale e 31 dicembre.**
- b. **Il 1° maggio e i venerdì dell'Ascensione e del Digiuno ginevrino sono giorni non lavorativi che vanno compensati nell'ambito del calendario di lavoro.**
- c. **Quando un giorno festivo coincide con un sabato o una domenica, viene sostituito con un altro giorno di congedo indennizzato. I giorni festivi sono pagati alla fine del mese in cui ricorrono.**
- d. **Chiusura generale dei cantieri: Salvo casi eccezionali, i cantieri sono chiusi il sabato e la domenica, nel ponte di fine anno, nei giorni festivi, il 1° maggio e i venerdì dell'Ascensione e del Digiuno ginevrino.**

Art. 2 Contributo alle spese di applicazione e a quelle di perfezionamento professionale

¹ I lavoratori e gli apprendisti sono tenuti a versare i seguenti contributi alle spese di applicazione e di perfezionamento professionale, rispettivamente:

- a. **0,7 % del salario lordo, secondo il conteggio AVS, trattenuto su ogni paga da parte del datore di lavoro (13^a mensilità non inclusa).**
- b. **0,3 % del salario lordo, secondo il conteggio AVS, trattenuto su ogni paga da parte del datore di lavoro (13^a mensilità non inclusa).**

² Il contributo del datore di lavoro è fissato allo 0,3 % del salario lordo AVS (13^a mensilità non inclusa).

³ L'utilizzo dei fondi paritetici è di competenza della Commissione professionale paritetica del Cantone di Ginevra (CPGO) e serve:

- a. **al controllo e all'applicazione del CNM,**
- b. **al controllo dell'applicazione delle misure di accompagnamento,**
- c. **alle prestazioni sociali e all'aiuto sociale,**

- d. alla formazione e al perfezionamento professionale,**
- e. alle spese di traduzione e stampa,**
- f. al reclutamento e al promovimento di nuove leve,**
- g. alla salute e alla sicurezza sul lavoro.**

⁴ In virtù dell'art. 357b cpv. 1 del CO, le parti contraenti locali hanno il diritto comune di esigere il rispetto del contratto.

**Art. 3 Competenze della Commissione professionale paritetica del
Cantone di Ginevra**

La Commissione professionale paritetica del Cantone di Ginevra (CPGO) ha facoltà di controllare il rispetto delle disposizioni della presente convenzione, garantirne l'applicazione e sanzionare eventuali contravvenzioni.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

7 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova